

Il finanziamento soci: disciplina civilistica fiscale e contabile

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Scopri di più

La I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con [sentenza n. 16122/2024](#), è tornata sul tema della **natura del finanziamento soci**, stabilendo che il pagamento dei debiti societari da parte dei soci della stessa deve essere **qualificato come finanziamento soci** *«senza alcuna rilevanza della fonte di approvvigionamento del denaro utilizzato dal socio»*. In particolare, ritengono i giudici che *«la prescrizione abbreviata di cui all’art. 2494 comma 1 C.c. non si applica all’azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si sia rivolto a un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un rapporto riguardante il solo finanziamento»*.

Dal punto di vista contabile, il **finanziamento del socio è un credito che questo vanta verso la società**, mentre per quest’ultima esso rappresenta un **debito da iscriversi in bilancio nella voce D3**.

Dal punto di vista codicistico, il finanziamento soci è un **contratto di mutuo con il quale il socio finanziatore versa una somma di denaro alla azienda**, che, a sua volta, si obbliga a **restituirla nei modi e nei tempi convenuti** tra le parti in un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti possono decidere che il finanziamento, e quindi il credito, siano o meno fruttiferi di interessi, in caso di **finanziamento infruttifero** l’impegno della società finanziata è solo quello di **restituire il capitale avuto in prestito**.

In particolare, se le parti nulla stabiliscono nel contratto di mutuo in merito alla restituzione delle somme si applica il principio generale, di cui all’[art. 1183, c.c.](#); questo prevede che il creditore può richiedere il **pagamento immediato del suo credito** per il quale **non sia convenuto un termine di rimborso a favore del debitore**.

È bene ricordare che, anche per il **finanziamento soci**, i prestiti erogati **non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute** e che **non è necessaria alcuna delibera assembleare**. In tema di interessi sul finanziamento, invece, **esiste una presunzione** contenuta nell’[art. 45, comma 2, TUIR](#) che stabilisce che: *«Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo*



In questo caso contabilmente la **posta rappresentata dal debito dovrà essere girata ad apposita posta di capitale:**

Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp) a Altre riserve di capitale (sp)

Per il socio si verifica invece **l'aumento del costo della partecipazione.**

Sull'argomento si è espresso qualche anno fa anche il già citato Tribunale di Milano con una sentenza, la n. 1112/2013, che ha destato non poche perplessità avendosi con essa espresso il convincimento secondo cui **è invalido per contrarietà** a norme imperative dettate ai fini del funzionamento delle società di capitali, **l'accordo tra cedente e cessionario** che stabilisca che, in caso di cessione di partecipazione, parte del prezzo convenuto sia rappresentato dalla **restituzione di un finanziamento del socio** (cedente) a suo tempo rinunciato e rilevato come **posta di capitale tra le riserve del patrimonio netto della società oggetto di cessione.**